

Sulla G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2022 è stata pubblicata la Legge 9 marzo 2022, n. 23 recante le “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico” e si compone di 21 articoli.

La Legge disciplina l’oggetto e la finalità. In particolare l’art. 1, comma 1 disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

- a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
- b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
- c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
- d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

## **Cosa prevede la nuova Legge sull'agricoltura biologica**

### **1) Art. 2 Definizioni**

La definizione di produzione biologica, la produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore, quale attività di interesse nazionale, con il riconoscimento di una funzione sociale e ambientale.

Nel testo della Legge è stata eliminata la tutela dell'agricoltura biodinamica, che veniva inizialmente equiparata a quella biologica nel DL.

Con la soppressione dell'equiparazione espressa tra biologico e biodinamico, originariamente prevista dal disegno di legge, è venuto meno il solo e unico presupposto logico e giuridico di continuare a prevedere agli articoli 5 e 8 norme di espresso richiamo alla biodinamica, con tanto di riconoscimento speciale e preferenziale di un rappresentante ad hoc dell'associazionismo biodinamico nel tavolo tecnico ministeriale.

### **2) Art. 3 Autorità nazionale e Art. 4 Autorità locali**

Vengono designate le Autorità nazionali e locali.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è l’Autorità nazionale a cui è stato attribuito il compito di svolgere l’attività di indirizzo e di coordinamento.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono le Autorità locali che svolgono le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione biologica.

### **3) Art. 5. Tavolo tecnico per la produzione biologica**

Viene istituito il Tavolo tecnico per la produzione biologica e la relativa composizione.

Al tavolo tecnico è affidato il compito di:

- a) delineare indirizzi e definire le priorità del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica;
- b) esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica;
- c) proporre attività di promozione del biologico;
- d) proporre attività di promozione del biologico;

### **4) Art. 6. Istituzione di un marchio biologico italiano**

Viene istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana, contraddistinti dall'indicazione "Biologico Italiano".

Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e può essere richiesto su base volontaria.

Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge, sono definite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

### **5) Art. 7. Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici**

Si prevede che il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge, adotta un Piano d'azione nazionale per la produzione biologica.

Il Piano si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) favorire la conversione al biologico delle piccole imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali (con reddito non superiore a 7.000 euro);
- b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico, ponendo particolare attenzione ai piccoli produttori agricoli anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;
- c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
- d) monitorare l'andamento del settore, attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità;
- e) sostenere e promuovere i distretti biologici;
- f) favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane;
- g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
- h) stimolare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

- i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica;
- j) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;
- k) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
- l) promuovere la sostenibilità ambientale con azioni per l'incremento della fertilità del suolo, l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

#### **6) Art. 8. Piano nazionale delle sementi biologiche**

Si prevede che il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge, adotta un Piano nazionale delle sementi biologiche.

Il Piano è finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

#### **7) Art. 9. Fondo per lo sviluppo della produzione biologica**

Viene istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, alimentato dal contributo annuale, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari, considerati nocivi per l'ambiente, e dei fertilizzanti di sintesi.

Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Innovativa risulta l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo.

#### **8) Art. 10. Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica**

Si prevedono strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore. Ciò al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici.

#### **9) Art. 11. Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica**

Viene disciplinato il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA), nonché la destinazione del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.



#### **10) Art. 12. Formazione professionale**

Viene regolamentata la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle Regioni.

### **11) Art. 13. Distretti biologici**

Vengono disciplinati i Distretti biologici, nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico anche attraverso la possibilità di creazione di forme di certificazione di gruppo, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di produttori biologici.

Ai sensi della Legge, per distretti biologici si intendono, fatte salve le disposizioni dei Distretti del cibo, che annovera anche i distretti biologici ed i biodistretti, i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali siano significativi:

-  la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;
-  la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero sia comprendente aree appartenenti a più comuni.

I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali e le aree comprese nella rete «Natura 2000».

I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese.

Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Sono inoltre indicate le finalità dei medesimi distretti biologici.

### **12) Art. 14. Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica**

Vengono regolamentate le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica.

La norma prevede che, al fine di riordinare le relazioni contrattuali, il MIPAFF riconosce le organizzazioni che perseguono scopi quali, ad esempio, il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, nonché la valorizzazione dei prodotti biologici.

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con successivo DM, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti.

Nel testo sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale.

Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori. Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati.

Il MIPAAF decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione (in mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata).

### **13) Art. 15. Accordi quadro**

Vengono regolati gli accordi quadro da parte delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo, a favore dei produttori, pari ad almeno ai costi medi produzione.

### **14) Art. 16. Intese di filiera per i prodotti biologici**

Il testo prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.

Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

- a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;
- b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;
- c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;
- d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;
- e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;
- f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;
- g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

### **15) Art. 17. Organizzazioni dei produttori biologici**

Il testo prevede il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici da parte delle Regioni o del MIPAAF (quando sono associate organizzazioni di produttori riconosciute da Regioni diverse), secondo criteri che vengono definiti con decreto del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Sono altresì indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.

Il testo descrive, inoltre, le finalità che devono avere gli statuti delle organizzazioni dei produttori e le loro associazioni per essere riconosciuti.

## 16) Art. 18. - Sementi biologiche

Il testo descrive le disposizioni sulle sementi biologiche. Esso prevede:

A) che per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2018/848 e atti delegati, si può non rispettare i requisiti di registrazione e senza rispettare le categorie di certificazione dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti per altre categorie stabiliti da:

- ✚ direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;
- ✚ direttiva 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;
- ✚ direttiva 68/193/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
- ✚ direttiva 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;
- ✚ direttiva 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
- ✚ direttiva 2002/54/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
- ✚ direttiva 2002/55/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
- ✚ direttiva 2002/56/CE, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;
- ✚ direttiva 2002/57/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;
- ✚ direttiva 2008/72/CE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
- ✚ direttiva 2008/90/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico può essere commercializzato previa notifica del materiale eterogeneo biologico da parte del fornitore agli organismi ufficiali responsabili secondo le modalità stabilite dalle suddette Direttive.

B) che per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le Norme dettagliate di produzione vegetale stabilite dall'allegato II, parte I del Reg. (UE) 2018/848, in aggiunta alle norme di produzione stabiliti dagli articoli da 9 a 12 dello stesso Regolamento.

C) agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti:

- ✚ il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché

- ✚ il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge n. 194/2015 (recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), secondo le disposizioni del D.Lgs. 20/2021 (recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri), fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.
- D) agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti:
- ✚ il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché
  - ✚ il diritto al libero scambio, nell'ambito della suddetta Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.

Per modica quantità di materiale di riproduzione e propagazione di risorse genetiche vegetali si intende, con riferimento alla singola specie, come la quantità necessaria a mantenere l'interesse per le varietà locali a rischio di estinzione o di erosione genetica iscritte nell'Anagrafe nazionale e far conoscere e valorizzare le caratteristiche culturali di quest'ultime.

### **17) Art. 19. - Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica**

Il testo dispone la delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.

Nello specifico, si prevede che, al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
- b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

- c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;
- d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

Con i medesimi decreti legislativi di cui sopra sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6 della Legge n. 23/2022, al fine della tutela dei consumatori.

## 18) Art. 20. - Abrogazioni

Il testo dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni normative:

- ✚ i commi 2, *2-bis*, *2-ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Si ricorda che:

- ✓ il comma 2 istituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità (soppresso all'art. 9, comma 7) alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 del medesimo art. 59 della legge n. 488 del 1999;
- ✓ i commi *2-bis* e *2-ter* istituiscono e disciplinano il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità;
- ✓ il comma 3 prevede che il contributo di cui al comma 1 del predetto art. 59 sia corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- ✓ il comma 5, infine, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma *2-bis* e alla realizzazione dei programmi di cui al medesimo articolo 59.

- ✚ il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si ricorda che il suddetto comma 87 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 - abrogato dalla disposizione in commento - prevede che, nell'ambito del citato Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui all'art. 59, comma *2-bis*, della legge n. 488 del 1999 - anch'esso abrogato - sia istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

## 19) Art. 21. - Norma di salvaguardia

Il testo prevede che le disposizioni della Legge n. 23/2022 e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



